

ATTO DI TRANSAZIONE

L'anno duemilasedici, il giorno _____ del mese di _____ in Montepaone

TRA

il Dott. Francesco Romano, nato a Rocca di Neto (KR) il 14/2/1953 - Responsabile dell'Area Amministrativa del Comune di Montepaone – P. IVA 00297260796 , il quale dichiara di intervenire ai sensi dell'art. 107, comma 3, lett. c, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 in nome, per conto e nell'esclusivo interesse del Comune che rappresenta.

E

l'Avv. Antonio Torchia nato a _____ il _____ con studio in _____ Via _____ (C.F. : _____ – P.IVA _____)

Premesso che:

- il Comune di Montepaone, con Deliberazione della Giunta Comunale n. 4/2013 ha la costituzione in giudizio avverso il Ricorso al TAR Calabria presentato dalla Sig.ra G.M.B. +1 contro questo Ente per l'annullamento della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21/2002;
- con lo stesso atto ha nominato difensore dell'Ente l'Avv. Antonio Torchia del Foro di Catanzaro;
- con nota del 27/4/2016 l'Avv. Torchia ha trasmesso copia del Decreto n. 174/2016 del 4/3/2016 pronunciato dal TAR Calabria con il quale ha dichiarato perento il ricorso;
- con la stessa nota acclarata al Protocollo Generale dell'Ente in pari data al n. 3461 lo stesso professionista ha trasmesso nota specifica delle proprie competenze professionali dell'importo di €uro 9735,81, al lordo delle ritenute di legge;

Vista la nota del 19/7/2016 n. 5958 con la quale l'Amministrazione Comunale ha comunicato all'Avv. Torchia la possibilità di addivenire ad un accordo transattivo per la

liquidazione delle spettanze con la riduzione del 20% dell'imponibile da liquidarsi entro il c.a.;

Vista la successiva nota del 27/7/2016 dell'Avv. Torchia con la quale ha manifestato la propria disponibilità per la definizione transattiva;

L'Amministrazione Comunale, in seguito a quanto esposto in precedenza, prendeva contatti con l'interessato prospettando i termini della transazione, che prevede la liquidazione da parte del Comune della somma totale di Euro 7791,70, sulla quale verranno effettuate le ritenute come per legge, in un due soluzioni, e comunque entro la fine del c.a.;

Richiamato l'art. 1965 del Codice Civile, il quale definisce la transazione come il contratto con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una controversia già cominciata o prevengono un contenzioso che può insorgere tra loro:

Dato atto che la proposta transattiva appare pienamente conforme all'interesse pubblico del Comune, in quanto consente al Comune un significativo risparmio economico tra quanto richiesto e quanto effettivamente pattuito.

Dato atto inoltre che nel caso di specie ricorrono tutti i presupposti giuridici previsti dall'art. 1965 del codice civile (reciprocità delle concessioni e la finalità di dirimere una lite esistente) previsti a fondamento di un accordo transattivi.

Appurato pertanto sotto tale aspetto che con la transazione in oggetto le parti intendono addivenire alla conclusione di un nuovo rapporto in sostituzione integrale quello che si estingue e che conseguentemente, il Comune – secondo quanto chiarito dalla Corte dei conti (Sezione Regionale per il Controllo del Piemonte, parere n. 4 del 11 maggio 2007) – può attivare le ordinarie procedure contabili di spesa, rapportando ad esse l'assunzione delle obbligazioni derivanti dagli accordi stessi, senza che possa configurarsi un'ipotesi di debito fuori bilancio.

Dato atto che il Comune procederà, all'atto della stipula della presente transazione, ad impegnare la relativa spesa sull'apposito capitolo nel bilancio 2016;

Dato atto infine che la transazione si configura come un contratto a prestazioni corrispettive che prescinde dall'accertamento della situazione controversa e si distacca dal negozio di accertamento in quanto le parti compongono la lite senza verificare la fondatezza delle rispettive pretese, ma dispongono dei propri diritti;

Appurato, pertanto, in relazione all'istruttoria effettuata, che nel caso di specie ricorrono tutti i presupposti previsti dalla giurisprudenza contabile per addivenire legalmente ad un accordo transattivo (Corte dei Conti Sez. II, sent. 3 del 10 gennaio 2005), essendo valutabili *ictu oculi* sia i reali termini del compromesso che la congruità delle condizioni poste in essere;

Dato atto inoltre che nel caso di specie ricorrono tutti i presupposti previsti dall'art. 1965 c.c. (la reciprocità della concessione e la finalità di dirimere una lite esistente) posti a fondamento di un accordo transattivo;

Rilevato sotto quest'ultimo profilo che la giurisprudenza amministrativa ha ritenuto possibile un accordo transattivo anche nel caso di transazioni di diritto pubblico, ritenendolo possibile quindi anche nell'ambito di un rapporto come quello in parola (Consiglio di Stato, V, 10 marzo 2000 n. 1359)

Considerato, per tali ragioni che:

Le parti, al fine di dirimere definitivamente detta controversia, intendono stipulare tra loro un accordo di transazione facendosi reciproche concessioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1965 del codice civile;

Tutti i comparenti dichiarano e garantiscono, ai sensi dell'art. 1966 c.c., comma 1, di avere la piena disponibilità e legittimazione a disporre dei diritti oggetto di controversia e che non esistono terzi aventi diritto sui beni in contestazione.

In esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. del , esecutiva ai sensi di legge.

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

- 1) Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Il Comune di Montepaone, per tutte le causali esposte, a titolo di reciproca concessione ai sensi dell'art. 1965 del codice civile, si impegna a liquidare e pagare all'Avv. Antonio Torchia la somma totale di Euro 7791,70, sulla quale verranno effettuate le ritenute come per legge, in un due soluzioni, e comunque entro la fine del c.a.;
- 3) L'Avv. Torchia a saldo e stralcio, tacitazione di ogni diritto ed avere, accetta il pagamento da parte del Comune di Montepaone della somma onnicomprensiva di Euro 7791,70, al lordo delle ritenute di legge;

4) I comparenti infine dichiarano di rinunciare reciprocamente ad ogni contestazione in ordine alla congruità e all'equivalenza o meno delle reciproche concessioni di cui sopra.

Letto, confermato e sottoscritto

Per il Comune di Montepaone
IL RESPONSABILE DELL'AREA
Dott. Francesco Romano

L'Interessato
(Avv. Antonio Torchia)
